

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAVALLO Aldo - Presidente -
Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere -
Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -
Dott. SEMERARO Luca - Consigliere -
Dott. REYNAUD Gianni F. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
B.R., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 26/02/2018 del Tribunale per i Minorenni di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Reynaud Gianni Filippo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 26 febbraio 2018, il Tribunale per i minorenni di Trieste ha respinto l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del 6 febbraio 2018 con cui il G.u.p. aveva rigettato la richiesta di aggravamento della misura cautelare disposta nei confronti del minore B.R., attualmente collocato in comunità in ordine al reato di cui all'art. 81, 609 bis e 609 ter c.p., n. 1, per violenze sessuali commesse nei confronti della sorellina.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste deducendo i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per errata applicazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 22, comma 4, e vizio di motivazione.

Si lamenta, in particolare, che il tribunale abbia trascurato il presupposto oggettivo di applicazione del richiesto inasprimento della misura, con sostituzione della custodia cautelare a quella attualmente in atto, dando arbitrariamente rilievo a condizioni contrarie alla legge e ad aspetti estranei al giudizio cautelare.

3. Il ricorso è fondato e può essere deciso con sentenza a motivazione semplificata.

3.1. Pur avendo espressamente riconosciuto sussistenti i presupposti che nel caso di specie giustificerebbero il richiesto aggravamento della misura cautelare ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 22, comma 4, - essendo il minore resosi responsabile di gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni imposte con il provvedimento di collocamento in comunità - il Tribunale ha respinto l'appello cautelare rilevando essere "dubbio il grado di consapevolezza del ragazzo circa i propri agiti" come pure "la sua effettiva capacità di autodeterminarsi", sì da far ritenere necessario attendere gli esiti di una perizia disposta dal G.u.p., anche sulla capacità d'intendere e volere dell'imputato, ai sensi della D.P.R. n. 448 del 1988, art. 9, onde valutare "se l'inasprimento della misura sia in grado dispiegare quell'effetto punitivo/rieducativo cui mira".

3.2. La motivazione è manifestamente illogica - ed evidenzia la non corretta applicazione della disposizione citata - dovendosi affermare il principio secondo cui, anche nel procedimento a carico di minorenni, le misure caute/ari non hanno mai effetti punitivi/rieducativi, mirando semplicemente a fronteggiare i pericula libertatis individuati dalla legge, sicchè detta valutazione è estranea alla decisione circa l'applicazione della custodia cautelare nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità. Quanto all'esito degli accertamenti disposti ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art.

9, se certamente di essi potrà e dovrà tenersi conto anche al fine di individuare la più idonea misura cautelare - rientrando queste tra le "misure penali" di cui fa menzione la disposizione - l'urgenza di provvedere, ontologicamente legata al tema cautelare) non consente di soprassedere all'adozione delle misure che appaiono allo stato idonee e giustificate, considerata anche la specificità delle modalità esecutive dei provvedimenti limitativi della libertà personale dei minorenni di cui al D.Lgs. n. 272 del 1989, art. 24.

Del resto, nella materia de qua, l'adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenze educative del minore quale previsto dal principio generale di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 1, è stato effettuato dallo stesso legislatore, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare osservando che, nel procedimento minorile, l'aggravamento delle esigenze cautelari, determinato dall'allontanamento ingiustificato del minore dalla comunità o da gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, consente l'applicazione della custodia cautelare solo in presenza dei presupposti ed entro i limiti temporali indicati nel D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 22, comma 4, e non anche sulla base dei criteri indicati negli artt. 276 e 299 c.p.p., la cui operatività secondo il dettato del citato D.P.R., art. 1, che fa salva l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale per quanto non previsto - è esclusa dalla disciplina specificamente derogatoria del citato art. 22 (Sez. 6, n. 19784 del 23/04/2009, M., Rv. 243674; Sez. 4, n. 12600 del 18/01/2005, Berisa, Rv. 231382; Sez. 5, n. 35964 del 26/06/2001, Longhino, Rv. 220588).

4. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale per i minorenni di Trieste, che si atterrà ai principi di diritto sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale per i Minorenni di Trieste.

Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2018